

L'autotutela con correzione da parte dell'Agenzia delle Entrate

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 27 Marzo 2024

La Cassazione ha delineato i contorni dell'autotutela in ambito tributario, distinguendo tra "controatto", che annulla o revoca l'atto originario attraverso un provvedimento contrario, e "riforma", che modifica il contenuto senza negare l'atto precedente. Sottolinea che le modifiche possono ampliare l'accertamento tributario con nuovi elementi o ridurlo senza introdurre pretese nuove, quest'ultime non richiedendo formalità specifiche. Norme recenti hanno introdotto ulteriori specifiche sulla normativa sull'autotutela, differenziando tra modifiche che generano nuove pretese e quelle che semplicemente diminuiscono la pretesa originaria, sottolineando l'importanza della motivazione e della forma solo per le prime.

La Corte di Cassazione ha ribadito^[1] che **nell'ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto** può avvenire in **due diverse forme**: - quella del "controatto" (l'atto di secondo grado che assume l'identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario con cui si dispone l'annullamento, la revoca o l'abrogazione del primo) oppure - quella della "riforma" (l'atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma lo sostituisce con un contenuto diverso).

Autotutela ed emissione di nuovo atto: il parere della Cassazione

Osservano gli Ermellini che **entrambi** sono **caratterizzati** dal fatto che:

"l'oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico, ma fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Perciò i principi



secondo cui, fino alla scadenza del termine per l'accertamento, questo può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte, disciplinano soltanto l'integrazione o la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione”.

Infatti, soltanto **le prime integrano una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella originaria**, mentre...

...“le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso. Ne deriva che - mentre l'integrazione o la modificazione in aumento dell'accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento - specificamente motivato a garanzia del contribuente che ne è destinatario, il quale si aggiunge ovvero si sostituisce a quello originario - l'integrazione solo documentale o la modificazione in diminuzione, non int

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento